

AULA 'B'



Numero registro generale 11708/2019
Numero sezionale 2495/2025
Numero di raccolta generale 17375/2025
Data pubblicazione 27/06/2025

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

R.G.N. 11708/2019

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSSANA MANCINO

- Presidente -

Cron.

Dott. FABRIZIO GANDINI

- Consigliere -

Rep.

Dott. SIMONA MAGNANENSI

- Rel. Consigliere -

Ud. 15/05/2025

Dott. ALESSANDRO GNANI

- Consigliere -

CC

Dott. LUCA SOLAINI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11708-2019 proposto da:

SALANDRA ROSA nella qualità di erede di CATANIA SALVATORE,
rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLETTA POLITELLI;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI,
CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1350/2018 della CORTE D'APPELLO di
CATANZARO, depositata il 16/10/2018 R.G.N. 1827/2026;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/05/2025 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI.

2025

2495



RILEVATO CHE

Rosa Salandra impugna la sentenza n. 1350/2018 della Corte d'appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva respinto la domanda volta ad ottenere la declaratoria della insussistenza dell'obbligo di restituire ad INPS importi di indennità di accompagnamento erogati indebitamente al marito, di cui era erede.

Propone un unico motivo di ricorso, illustrato da memoria.

Resiste INPS con controricorso.

Chiamata la causa all'adunanza camerale del 15 maggio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).

CONSIDERATO CHE

Rosa Salandra ha contestato giudizialmente la pretesa di INPS di ripetere un importo asseritamente erogato in modo indebito al coniuge, di cui era erede, nel periodo aprile 2010/febbraio 2014.

La Corte d'appello di Catanzaro, premesso che l'indebito concerneva ratei di indennità di accompagnamento non spettanti poiché era pacifico che il dante causa era stato giudicato dalla Commissione medica privo dei requisiti necessari per godere di detta provvidenza, dopo aver richiamato precedenti di legittimità sul punto, ha applicato la regola generale dell'indebito civile di cui all'art. 2033 cod. civ., escludendo nel contempo la sussistenza di un profilo di tutela dell'affidamento dell'assistibile.

La ricorrente censura la pronuncia per violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ. poiché l'indebito



assistenziale è ripetibile solo dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e nella specie non era mai stato comunicato un verbale che revocasse l'indennità di accompagnamento e l'errore era stato *ab origine* commesso dall'Istituto.

Il ricorso va respinto.

Soccorre sul punto quanto affermato, in un caso sovrapponibile al presente, da Cass. n. 4600/2021.

La pronuncia ha preso le mosse da una premessa generale sul regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale, che «presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod. civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)», ed in particolare dell'indebito assistenziale, con riferimento al quale «questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli socio economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito



nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge».

Ha, quindi, ripercorso «le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale)», individuate «nel decreto legge n. 850 del 1976, art. 3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento», nonché nel decreto-legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988, che recita: «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte», norme speciali rispetto all'art. 2033 cod. civ. (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte».

Peraltro, prosegue la pronuncia, la disciplina speciale non può trovare applicazione quando «si è di fronte ad una ipotesi di



mancaza radicale ab origine di tutti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, attribuita ed erogata sulla base di un pacifico errore» nel provvedimento (errore che, nella specie, era noto essendo stato tempestivamente comunicato il provvedimento negativo).

Le medesime considerazioni valgono per il caso oggi in esame, in cui difettava *ab origine* il requisito sanitario e tale mancanza era conosciuta dall'interessato, al quale era stato regolarmente comunicato il verbale negativo della Commissione medica (come da sent. impugnata, penult. pag.).

Pertanto, «in difetto di regole specifiche applicabili alla fattispecie, deve trovare applicazione l'ordinaria disciplina dell'indebito civile; in tal senso si è espressa questa Corte (Cass. n. 5059 del 2018) a proposito, ad esempio, dell'indebito relativo alla indennità di accompagnamento corrisposta a chi si è accertato essere stato nel relativo periodo ricoverato in istituto di cura a carico dell'erario, in ragione della insussistenza ab origine della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, rappresentata dal mancato ricovero carico dell'erario; 18. parimenti, si è ritenuta applicabile la disciplina di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo in caso di insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo (cfr. Cass. n. 15759 del 2019)» (Cass. n. 4600/2021; nello stesso senso, n. 4668/2021).

Ai principi di cui sopra va data continuità, non ravvisandosi ragioni per discostarsene.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, ma alla reiezione non fa seguito condanna alle spese che vanno dichiarate irripetibili, come già statuito dalla Corte territoriale.



Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 15 maggio 2025.

La Presidente
Rossana Mancino

